

Tabella 3: I soggetti esterni e gli incarichi liquidati nell'anno 2009 - Distribuzione per regione d'appartenenza dell'amministrazione conferente

REGIONE	Totale collaboratori ai quali sono stati conferiti incarichi nell'anno 2009	Totale collaboratori ai quali sono stati liquidati incarichi nell'anno 2009	Totale incarichi conferiti	Totale incarichi liquidati	Totale compensi liquidati
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ABRUZZO	2.797	2.871	3.603	3.622	16.787.940,61
BASILICATA	1.583	1.747	2.598	2.596	12.298.924,13
CALABRIA	5.321	5.074	8.234	7.382	28.425.692,28
CAMPANIA	12.060	11.124	16.306	14.833	63.975.983,20
EMILIA ROMAGNA	20.721	21.024	31.309	32.272	166.139.652,51
FRIULI VENEZIA GIULIA	6.248	6.420	9.177	9.639	42.719.246,88
LAZIO	18.233	17.308	29.842	25.012	156.595.722,99
LIGURIA	5.424	5.098	8.187	7.523	26.841.168,14
LOMBARDIA	33.550	37.602	52.199	61.801	271.889.593,70
MARCHE	6.564	6.788	9.475	9.862	32.864.250,06
MOLISE	1.282	1.264	1.848	1.707	7.569.396,80
PIEMONTE	12.790	14.263	18.983	21.599	115.494.808,30
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	4.538	5.141	8.723	9.626	59.537.859,22
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	5.977	5.198	12.003	9.209	36.579.322,92
PUGLIA	8.508	8.264	11.535	11.205	39.362.240,73
SARDEGNA	6.873	7.306	10.260	10.815	45.901.114,04
SICILIA	10.056	9.550	14.276	13.709	49.507.778,43
TOSCANA	14.632	14.959	21.368	22.022	98.196.825,86
UMBRIA	3.072	2.881	4.442	4.064	22.125.109,43
VALLE D'AOSTA	882	918	1.377	1.471	12.319.166,76
VENETO	22.290	23.623	35.667	38.587	152.380.407,04
TOTALE GENERALE	203.401	208.423	311.412	318.556	1.457.512.204,03

Tabella 4: Distribuzione degli incarichi liquidati per classe di compenso e per comparto - Anno 2009

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale incarichi liquidati
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI	251	406	120	179	35	69	1.060
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	9	7	3	3	1	0	23
ENTI DI VIGILANZA	3	21	25	25	13	39	126
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	4	7	3	2	3	11	30
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	1.456	1.993	759	651	316	468	5.643
FORZE ARMATE	0	0	0	2	0	0	2
FORZE DI POLIZIA	201	194	81	61	17	14	568
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	1.472	1.571	612	328	83	36	4.102
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	345	1.117	834	1.124	484	558	4.462
MINISTERI	1.824	1.712	852	860	607	729	6.584
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	23	82	160	81	215	562
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	19.787	42.525	22.286	17.261	7.560	9.935	119.354
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	0	0	2	0	0	0	2
SCUOLA	23.492	40.171	5.950	1.384	234	213	71.444
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3.582	7.326	4.909	5.988	4.423	7.863	34.091
UNIVERSITA'	16.154	33.010	12.205	5.864	1.735	1.535	70.503
TOTALE GENERALE	68.581	130.083	48.723	33.892	15.592	21.685	318.556

Tabella 5: Distribuzione dei soggetti esterni cui sono stati liquidati incarichi per classe di compenso complessivo realizzato e per comparto - Anno 2009

COMPARTO	Classi di importo (euro)						Totale collaboratori cui sono stati liquidati incarichi
	fino a 500	da 501 a 2500	da 2501 a 5000	da 5001 a 10000	da 10001 a 15000	oltre 15000	
AGENZIE FISCALI	179	168	114	67	31	77	636
CORPO VIGLI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	7	5	2	2	2	0	18
ENTI DI VIGILANZA	3	14	22	17	8	41	105
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	4	7	2	1	4	9	27
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	860	1304	514	525	262	508	3973
FORZE ARMATE	0	0	0	2	0	0	2
FORZE DI POLIZIA	98	114	56	43	18	23	352
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	910	1244	543	313	107	64	3181
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	257	851	581	614	436	788	3527
MINISTERI	491	804	427	494	349	1003	3568
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	1	19	64	134	81	222	521
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	10592	21044	12265	11630	5997	11883	73411
SCUOLA	14882	27497	6209	2264	539	407	51798
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	2415	4150	2527	3154	2629	8431	23306
UNIVERSITA'	9564	18049	8859	5705	2245	2594	47016
TOTALE GENERALE	40.263	75.270	32.185	24.965	12.708	26.050	211.441

Tabella 6: Tipologia del rapporto contrattuale delle amministrazioni per collaborazioni esterne- Anno 2009

COMPARTO	PRESTAZIONE OCCASIONALE	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA	TOTALE
AGENZIE FISCALI	2.401	2.673	5.074
CORPO VIGLI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	17	7	24
ENTI DI VIGILANZA	52	45	97
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	25	11	36
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3.870	1.786	5.656
FORZE ARMATE	0	5	5
FORZE DI POLIZIA	290	287	577
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	3.160	994	4.154
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	2.622	2.141	4.763
MINISTERI	3.876	3.092	6.968
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	73	329	402
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	99.572	19.938	119.510
SCUOLA	68.547	3.951	72.498
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	16.723	11.369	28.092
UNIVERSITA'	36.172	27.384	63.556
TOTALE GENERALE	237.400	74.012	311.412

Tabella 8: Importi complessivamente liquidati a collaboratori esterni - distribuzione per attività economica e per comparto - Anno 2009

COMPARTO	Attività legali, contabilità, conculenza, studi di mercato e sondaggi	Attività in materia di architettura, ingegneria ed altre attività tecniche	Collaudi e analisi tecniche	Altre attività
AGENZIE FISCALI	0,00	0,00	0,00	4.896.020,52
CORPO VIGLI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	0,00	0,00	0,00	57.913,86
ENTI DI VIGILANZA	0,00	0,00	0,00	2.434.054,90
ENTI EX ART.70 D,LGS, 165/2001	0,00	0,00	0,00	384.899,45
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	432.790,90	1.040.351,06	124.701,46	26.008.015,61
FORZE ARMATE	0,00	0,00	0,00	15.600,00
FORZE DI POLIZIA	0,00	0,00	0,00	1.508.042,13
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	0,00	0,00	0,00	8.910.099,32
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	0,00	0,00	0,00	33.033.911,42
MINISTERI	114.912,92	283.307,85	70.047,01	43.103.824,45
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	30.000,00	141.866,70	0,00	8.332.603,12
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	10.275.835,78	32.487.431,54	1.640.259,39	627.197.097,07
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SCUOLA	4.950,30	600,00	1.872,00	94.380.383,00
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	1.140.475,09	2.431.501,37	424.505,69	360.906.514,63
UNIVERSITA'	314.720,97	1.565.376,74	74.314,72	193.737.403,06
TOTALE GENERALE	12.313.685,96	37.950.435,26	2.335.700,27	1.404.912.382,54

Tabella 9: I consulenti e collaboratori esterni, gli incarichi e i compensi liquidati per incarichi conferiti prima o durante l'anno 2009

COMPARTO	Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti nell'anno 2009	Consulenti e collaboratori esterni ai quali sono stati liquidati incarichi conferiti prima dell'anno 2009	Incarichi liquidati e conferiti nell'anno 2009	Incarichi liquidati conferiti prima dell'anno 2009	Compensi per incarichi conferiti e liquidati nell'anno 2009	Compensi per incarichi liquidati e conferiti prima dell'anno 2009
AGENZIE FISCALI	604	57	992	68	4.637.595,55	258.424,97
CORPO VIGILI DEL FUOCO E MONOPOLI DI STATO	17	1	22	1	56.829,36	1.084,50
ENTI DI VIGILANZA	25	87	31	95	312.227,70	2.121.827,20
ENTI EX ART.70 D.LGS. 165/2001	10	19	11	19	246.507,57	138.391,88
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	3495	710	4746	897	22.315.579,79	5.290.279,24
FORZE ARMATE	2	0	2	0	15.600,00	-
FORZE DI POLIZIA	321	58	478	90	1.415.479,78	92.562,35
ISTITUZIONI DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	2733	566	3485	617	6.912.855,17	1.997.244,15
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	3075	675	3745	717	27.346.291,05	5.687.620,37
MINISTERI	2964	1098	4991	1593	31.160.978,88	12.411.113,35
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	337	206	350	212	4.760.847,15	3.743.622,67
REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI	48708	35810	70874	48480	339.034.076,40	332.566.547,38
REGIONI, AUTONOMIE LOCALI E TERRITORIALI	1	0	2	0	6.000,00	-
SCUOLA	46430	8153	61713	9731	78.319.655,34	16.068.149,96
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	17489	8978	24126	9965	247.814.705,82	117.088.290,96
UNIVERSITA'	33797	17662	48456	22047	124.798.194,52	70.893.620,97
TOTALE GENERALE	160008	74080	224024	94532	889.153.424,08	568.358.779,95

ALLEGATO B

PAGINA BIANCA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs. 30-3-2001 n.165

**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.**

Art. 7. Gestione delle risorse umane.

(Art. 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 5 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso ¹²².

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione ¹²³.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6 ¹²⁴.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, *6-bis* e *6-ter* non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 ^{125 126}.

(12) L'originario comma 6 era stato sostituito con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*. Infine, il citato comma 6 è stato ulteriormente modificato dal comma 76 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 e così sostituito dall'art. 46, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(13) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*. Con Comunicato 28 novembre 2006 (Gazz. Uff. 28 novembre 2006, n. 277) e con Comunicato 11 novembre 2008 (Gazz. Uff. 11 novembre 2008, n. 264) il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ha reso noto di aver pubblicato sul proprio sito internet l'avviso concernente l'aggiornamento e la disciplina della procedura comparativa prevista dal presente comma.

(14) L'originario comma 6 era stato sostituito, con i commi 6, *6-bis* e *6-ter* dall'art. 13, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Successivamente l'art. 32, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione, ha, nuovamente disposto la sostituzione del citato comma 6 con gli attuali commi 6, *6-bis* e *6-ter*.

(15) Comma aggiunto dal comma 77 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

(16) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 1, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

(Art. 58 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993, poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e, infine, dall'art. 26 del D.Lgs n. 80 del 1998, nonché dall'art. 16 del D.Lgs n. 387 del 1998)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina ¹⁰⁰.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati ¹⁰⁰.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ^{uuu}.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.

Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente.

12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto. L'elenco è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.

13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza ^{uuu}.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi ^{uuu} ^{uuu}.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9 ^{uuu}.

(108) Comma prima rettificato con Comunicato 16 ottobre 2001 (Gazz. Uff. 16 ottobre 2001, n. 241) e successivamente così modificato dall'art. 3, comma 8, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(109) Vedi, anche, il comma 67 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(110) Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(111) Comma così modificato prima dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 4 dell'art. 61, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(112) Comma così modificato dall'art. 34, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(113) In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi gli articoli 1 e 8, O.P.C.M. 10 giugno 2008, n. 3682.

(114) Comma aggiunto dall'art. 47, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

L. 23-12-1996 n.662**Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.****Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.**

Art. 123. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza, da altre amministrazioni ovvero da società o imprese controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque autorizzati dall'amministrazione di appartenenza sono versati, per il 50 per cento degli importi lordi superiori a 200 milioni di lire annue, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente. Il versamento è effettuato dai soggetti che hanno conferito l'incarico all'atto della liquidazione, previa dichiarazione del dipendente circa l'avvenuto superamento del limite sopra indicato.

Art. 124. Sono escluse dalla disciplina di cui al comma 123 le somme corrisposte dall'amministrazione di appartenenza o presso la quale il dipendente presta servizio in posizione di comando o di fuori ruolo o svolge altra forma di collaborazione autorizzata, nonché i diritti d'autore, i compensi per l'attività di insegnamento e i redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionale ove consentita ai pubblici dipendenti e per la quale sia previsto l'obbligo di iscrizione al relativo albo professionale ⁽⁷⁰⁾.

(70) Comma così modificato dall'art. 8, comma 3, L. 15 luglio 2002, n. 145.

Art. 125. Il limite di cui al comma 123 è aggiornato, ogni due anni, con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 126. I compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, spettanti ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali sono ridotti per ciascun incarico in misura pari al 5 per cento per gli importi superiori a lire 5 milioni lordi annui, al 10 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 10 milioni lordi annui, al 20 per cento per gli ulteriori importi superiori a lire 20 milioni lordi annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite le modalità di versamento all'erario dell'importo corrispondente alla riduzione per prestazioni comunque rese a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁷¹⁾.

(71) Comma così modificato dall'art. 10, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con D.P.C.M. 16 ottobre 1998, n. 486.

Art. 127. Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ⁽²⁾.

(72) Comma così modificato dal comma 54 dell'art. 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 128. L'osservanza delle disposizioni dei commi da 123 a 131 è curata dal Dipartimento della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero delle finanze, dei servizi ispettivi dell'amministrazione delle finanze e della Guardia di finanza.

Art. 129. È abrogato l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 130. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'assolvimento di pubbliche funzioni, possono essere ammessi, previa domanda a svolgere presso l'amministrazione di appartenenza prestazioni lavorative saltuarie, gratuite e senza alcun onere per l'amministrazione, ove si tratti di prestazioni di alta qualificazione professionale in relazione alle quali si renda necessario il continuo esercizio per evitare la perdita della professionalità acquisita.

Art. 131. Alle amministrazioni pubbliche che alla data del 31 dicembre 1996 non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di anagrafe delle prestazioni, è fatto divieto di conferire nuovi incarichi.